Ambiente. Disponibile sul sito del ministero il progamma-pilota per il tracciamento dei rifiuti

# Il Sistri si mette alla prova

# Per un mese gli utenti potranno inviare suggerimenti di modifica

#### Alessandro Galimberti

Parte ufficialmente oggi la fase di test per il programma Sistri, il sistema di tracciamento integralmente digitale dei rifiuti che diventerà operativo dal prossimo 1° ottobre, destinato a coinvolgere oltre mezzo milione di aziende. Dopo le sollecitazioni del mondo imprenditoriale (si veda da ultimo «Il Sole 24 Ore» del 16 luglio), preoccupato per i tempi stretti di adeguamento alla nuova procedura, il ministero dell'Ambiente metterà oggi a disposizione sul suo sito la versione demo del programma di gestione del ciclo, in attesa del lancio nei prossimi giorni anche del manuale operativo. Le imprese in questa lunga fase di test - che durerà fino al 1° settembre – potranno far perve-

nire ai tecnici dell'Ambiente i

suggerimenti ritenuti più oppor-

tuni per semplificare le opera-

zioni, renderle se possibile più

bili o interfacciabili con i sistemi di gestione già in uso da anni in molte unità.

colerà in due fasi. Nella prima viene circoscritta, a un insieme rappresentativo delle classi di utenti, la possibilità di testare il

### **ATTESO IL MANUALE**

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le procedure operative per agevolare la formazione del personale delle imprese

sistema. Più avanti si consentirà a tutti gli utenti di affiatarsi con i nuovi percorsi. L'iniziativa consentirà alle imprese di conoscere in modo più puntuale le modalità operative del nuovo sistema, di sperimentare in concreto le nuove tecnologie ed acquisi-

efficienti e soprattutto integra- re la necessaria manualità nella gestione dei dispositivi elettronici. È in sostanza, secondo fonti dell'Ambiente, un «processo Il programma di prova si artidi familiarizzazione alle nuove procedure previste, ma anche con vantaggi per la funzionalità del Sistri: si attendono, infatti, ritorni in termini di suggerimenti e proposte per meglio adattare l'interfaccia del sistema e le procedure alle esigenze espresse dalle imprese». Nei prossimi giorni verrà messo a disposizione degli utenti anche un primo schema di manuale operativo, che servirà a formare gli addetti aziendali sulla conoscenza delle nuove procedure e a metterli in grado di operare in conformità alle nuove disposizioni. Inoltre è stato messo a punto dopo un lungo e travagliato periodo di preparazione, coinvolti esperti delle principali imprese utenti del sistema dei rifiuti, un documento sull'interopera-

bilità del Sistri con i sistemi di

#### La tempistica

#### La pubblicazione Da oggi la demo del programma Sistri sarà accessibile sul sito

# 1° settembre

dell'Ambiente

Per tutto il mese di agosto le imprese potranno far pervenire ai tecnici del ministero le proposte di miglioramento del sistema operativo, soprattutto per l'interfacciabilità con i programmi in uso nelle aziende

### 1° ottobre

■ Da questa data tutte le aziende – senza più distinzioni in base al numero di addetti – dovranno utilizzare il programma Sistri per la gestione rifiuti. Per chi non lo farà sono previste sanzioni

gestione aziendali. «L'intento spiegano al ministero - è evitare sovrapposizioni e duplicazioni di dati e di facilitare l'interfacciamento del sistema di tracciabilità con i sistemi gestionali presenti nelle imprese».

Obiettivo del Sistri, considerato uno dei sistemi più avanzati in Europa per la "riconoscibilità" dei rifiuti e di chi li tratta nel ciclo di smaltimento, è garantire efficacia al contrasto all'illegalità, semplificare procedure ed adempimenti, e garantire una certezza e trasparenza. «Sono obiettivi di grande rilevanza strategica - dicono all'Ambiente - da tempo sollecitati da tutto il mondo imprenditoriale, che non possono essere rimessi in discussione da un ristretto numero di aziende che vedono ridotti i loro ambiti di intervento e che stentano a cogliere le opportunità che il nuovo sistema di tracciabilità offre».

#### **ANALISI**

# Il Csm resta una garanzia anche se inefficiente

di Tommaso Basile

ull'onda della (legittima) indignazione per i fatti che hanno visto coinvolti in relazioni poco chiare anche componenti del Csm, sono state formulate diagnosi severe sull'organo di autogoverno della magistratura, e prognosi infauste sul suo futuro. Nell'esprimere tale sentimento, i commentatori sovente ricorrono all'artificio retorico di attribuire agli stessi magistrati quell'insoddisfazione per il funzionamento del Csm e quel desiderio di radicale mutamento che invece da molto tempo appartengono soprattutto alla classe politica.

Intendiamoci: poiché nessuno è mai veramente contento del tipo di organizzazione entro cui lavora, non è falso che molti magistrati critichino il Consiglio superiore; ed è anche vero che il Consiglio offre spesso il fianco a tali critiche. Il correntismo (degenerazione delle aggregazioni culturali che sono le correnti) è un fatto spesso evidente nelle pratiche consiliari, come evidente è una certa inefficienza e lentezza delle decisioni. Sono problemi da affrontare e risolvere.

Occorre, tuttavia, quando si ipotizzano modifiche istituzionali, interrogarsi non solo intorno a quel che si abbandona, ma soprattutto intorno a ciò che si

sceglie come alternativa. In questo senso non va dimenticato che la "ragione" del Consiglio superiore è esattamente quella che viene innanzitutto censurata: l'autogoverno della magistratura. In altri termini, i giudici che governano se stessi. Può sembrare un paradosso, ma la garanzia dell'indipendenza dei magistrati passa proprio (e il legislatore costituzionale aveva ben chiaro tale passaggio) attraverso questo meccanismo: con il temperamento della minoritaria componente "laica" (cioè i membri non magistrati buona sostanza: i vantaggi e

eletti dal Parlamento), sono i magistrati eletti dai magistrati a decidere in ordine ad alcune questioni, vitali, che riguardano i magistrati.

Può non piacere (e si può certamente cambiare) ma è così. È stato voluto così. C'erano probabilmente delle buone ragioni. Quali erano queste ragioni? Esono tuttora valide? Come si sa, l'organizzazione costituzionale si fonda su una rigida separazione tra i poteri, e sulla garanzia rigorosa dell'indipendenza dei magistrati: alla tutela in concreto di questa garanzia mira l'istituzione consiliare; abolendo quest'ultima (o svuotandola di funzioni, che è lo stesso) si mina irrimediabilmente quella garanzia. Su questo punto occorre fare chiarezza e giocare a carte

#### IL PARADOSSO APPARENTE Le assemblee costano e faticano a decidere ma sono il modo per bilanciare

interessi contrapposti

È comune l'insofferenza ver-

so le assemblee: lentezze, discussioni infinite, inefficienze; e anche opacità, contiguità trasversali, sprechi. È tutto vero; i parlamenti, i consigli, in genere gli organi composti da molti sono antieconomici: costano, faticano a decidere, sovente curano i propri interessi, sono (si dice) più esposti alla corruzione. Ovunque (non solo in Italia) le lamentele sono le stesse: basti pensare all'accanimento con il quale viene criticato il Parlamento europeo, per la sua vera o presuntainefficienza e (costo-

sa) pletoricità. Di certo una sola persona (o alcune persone che non devono rispondere agli elettori) possono fare molto più in fretta. Ma farebbero meglio? In

gli svantaggi degli ordinamenti democratici sono noti a tutti; e il Csm ne è un esempio tipico. Eliminarlo, sostituirlo con un organo diverso in cui i magistrati non fossero rappresentati forse sradicherebbero la mala pianta delle correnti, causa di tutti i mali; ma equivarrebbe a sopprimere di fatto la garanzia dell'indipendenza: quanti magistrati resisterebbero, e per quanto tempo, alle (discrezionali) promesse di carriera provenienti da un organo esterno? E chi verificherebbe tali pressioni, ove l'organo non sottoponesse le decisioni a un dibattito pubblico, come avviene ora?

Certo è strano che da una parte ci si indigna per il cedimento di alcuni alle lusinghe del (sotto) potere, dall'altra si propone un sistema in cui quello stesso cedimento sarebbe molto più devastante in quanto non bilanciato dalla trasparenza di un'assemblea che discute apertamente. Le correnti, in fondo, hanno questo di positivo: si controllano l'una con l'altra.

È strano che non si rifletta su cosa succederebbe se la corruzione avvenisse in un contesto dove i corrotti non sono soggetti al controllo di un organo complesso, a più voci. Ci sentiremmo più sicuri se la scelta dei capi degli uffici giudiziari avvenisse fuori dalla trasparenza di un dibattito? Ci fideremmo di più di procuratori della repubblica scelti da una commissione governativa?

Le tristi vicende di questi giorni, che al di là del rilievo criminoso sono comunque un altro segno del pauroso decadimento del Paese, culturale persino prima che morale, dovrebbero indurre a rafforzare le istituzioni nate quando l'Italia era piena di operoso futuro, e non a negarle in nome di un passato che non è stato esattamente luminoso.

Sostituto procuratore generale Corte di cassazione

### **Finanza retail.** La novità contenuta nel codice del consumo

# Mutui portabili per l'azienda

#### Angelo Busani

Portabilità del mutuo anche se il mutuatario non è un consumatore e probabile limitazione della cancellazione "automatica" delle ipoteche alle sole operazioni di credito fondiario: sono due delle principali novità in tema di mutui e contratti di finanziamento contenute nello schema di decreto legislativo sul credito al consumo, che inserisce, con modifiche, nel testo unico bancario (Tub) alcune norme oggi disseminate in varie leggi (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Intema di surrogazione, va notato che l'accorpamento nel testo unico bancario di questa ma-

che non abbiano un "consumatore" come mutuatario. La normativain vigore (finora regolata principalmente dall'articolo 8 Dl 7/2007, convertito nella legge 40/2007) pare riferita infatti solo alla tipologia di mutui stipulati dalle banche con i consumatori, mentre la collocazione della nuova norma sulla portabilità (che dovrebbe essere posizionata nell'articolo 120-quater del Tub) induce a pensare che essa divenga di portata "universale", quindi applicabile anche ai mutui stipulati dagli imprenditori e dai professionisti.

Se alla collocazione delle nuove norme occorre, come pare, dateria comporta l'estensione del- re il giusto peso, occorre notare seguenza che per la cancellazio- ga comporta la continuazione

la surrogazione anche ai mutui che l'inserimento nel Tub delle norme sulla cancellazione automatica delle ipoteche, a seguito dell'avvenuta estinzione del debito garantito, è stato effettuato posizionando queste norme nel nuovo articolo 40-bis del Tub, vale a dire bel mezzo degli articoli (dal 38 al 41) che il Tub dedica al credito fondiario (tipologia di finanziamento caratterizzata, detto in sintesi, dall'ipoteca di primo grado e dall'erogazione non superiore all'80% del valore del bene concesso in ipoteca). È abbastanza difficile pensare che una norma che va ad appartenere strettamente alla disciplina del credito fondiario sia estensi-

ne delle ipoteche diverse da quelle fondiarie potrebbe tornarsi alle origini, e cioè alla necessità dell'atto autenticato.

Tornando alla nuova normativa sulla portabilità dei mutui (ampiamente riformulata dalla riforma rispetto a quella vigente), il legislatore perde l'occasione di spendere una parola sul principale cruccio che le banche hanno nel surrogarsi in vecchi contratti, cioè sulla opponibilità al nuovo istituto mutuante delle eccezioni che sarebbero state opponibili alla banca che subisce la surroga in conseguenza del vecchio contratto di mutuo. La nuova norma precisa che i rapporti tra il cliente e la nuova banca sono regolati «alle condizioni stipulate tra il cliente e l'in- precisato che la surrogazione termediario subentrante». Tuttavia, viene anche esplicitato che la surrogazione «comporta il trasferimento del contratto», .com bile oltre tale ambito; con la con- confermando così che la surro-

del vecchio contratto (e quindi con tutti i suoi aspetti positivi e negativi), seppur con le nuove clausole pattuite tra il mutuatario e la nuova banca. La nuova norma non prende posizione nemmeno sulle formalità pubblicate nei Registri immobiliari tra la data di iscrizione dell'ipoteca e quella in cui la surrogazione viene annotata nei Registri immobiliari, lasciando anche qui scoperta una questione densa di problematiche. La norma, per il resto, conferma che per la surroga il cliente non sopporta alcun costo od onere (nemmeno tributario) e che il mutuatario può beneficiare, in luogo della surroga, anche della rinegoziazione con la vecchia banca. Viene infine non si può applicare ai contratti di locazione finanziaria.

www.ilsole24ore.com Il testo del decreto legislativo

# **Consulta.** Non c'è discriminazione

# Padri professionisti senza «maternità»

## Maria Rosa Gheido

Non è incostituzionale che il padre, libero professionista, non possa fruire dell'indennità di maternità in alternativa alla madre. La questione di costituzionalità è stata sollevata dalle Corti di appello di Firenze e Venezia, che denunciano l'articolo 70 del decreto legislativo 151/2001 nella parte in cui – in relazione alla madre libero professionista non prevede il diritto del padre, libero professionista, a percepire l'indennità di maternità in luogo della madre.

Secondo i remittenti, la mancata previsione porrebbe in essere una disparità di trattamento fra i genitori, impedendo loro di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio tutelerebbe il figlio, sia pure sotto un profilo economico, stante che si tratta di indennità e non di congedo obbligatorio. Vi sarebbe difformità di trattamento fra il padre lavoratore dipendente, regolato dall'articolo 28 del Dlgs 151/2001, e il libero professioni-

## Nessuna disparità

Con la sentenza 285 depositata ieri la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità. Fra l'altro, sostiene che l'articolo 28 del Dlgs 151 non assimila la posizione del padre naturale dipendente a quella della madre, potendo il primo fruire del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica. In questo caso, alla tutela del nascituro si accompagna quella della salute della madre, alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbli-

Quanto all'articolo 70 e al fatto che esso si riferisca alla sola madre, lavoratrice autonoma, rileva secondo la Corte costituzionale la finalità che la norma si pone: fornire alla professionista uno strumento, l'indennità economica appunto, che le consenta di decidere se astenersi o meno dal lavoro. Ciò non lede il principio di parità fra i genitori, che è strettamente collegato a istituti in cui l'interesse del minore riveste carattere assoluto o, comunque preminente, quali i congedi parentali e i riposi giornalieri.

# Il precedente

In questo senso si dovrebbe leggere la sentenza 385/2005 della Corte costituzionale, che riconosce l'indennità al padre quanto le questioni sollevate, pur se accomunate dalla finalità di protezione del minore, sono differenti.

# **Istruzioni** per l'uso

# **OBBLIGHI DI LAVORO**

### LA REGOLA DI BASE

Il chiarimento ministeriale Con interpello 27/2010 il ministero del Lavoro ha precisato che l'inserimento nel libro unico del lavoro dei rimborsi spese dipende dalla natura del soggetto che li percepisce. Nel caso degli amministratori, occorre considerare se svolgono una prestazione di natura o meno autonoma e se percepiscono compensi. Nel caso di amministratori i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese. questi ultimi dovranno essere registrati nel libro unico del lavoro con riferimento al momento del



# **ACQUISTO ONLINE**

**Dossier lavoro** Il mensile del Sole 24 Ore dedicato al diritto del lavoro. www.shopping24.ilsole24ore. com si può fare l'abbonamento annuale a 120 euro

# Adempimenti. Devono essere registrate tutte le somme corrisposte ai lavoratori presenti nel registro

# Rimborsi-spese censiti nel libro unico

## **Giuseppe Maccarone**

Il libro unico del lavoro (Lul), istituito con il Dl 112/08, è messo di creare nuove modalità di annotazione delle presen- no, altresì, all'obbligo di indiagevole la redazione del libro obbligatorio del personale.

L'adozione del nuovo registro ha portato alcuni miglioramenti nella gestione. Basti pensare all'unicità del libro stesso: il registro è uno solo, anche in presenza di più sedi; inoltre, l'imprenditore decide dove custodirlo; se lo affida all'esterno (a un professionista abilitato) non vi è la necessità (a differenza di come avveniva in passato) di tenerne comunque una copia aggiornata in azienda. Un altro miglioramento riguarda i tempi di registrazione, in particolare delle presenze, che prima del Lul dovevano essere registrate giornalmente, mentre oggi c'è tempo sino al

16 del mese successivo. Un aspetto che, tuttavia, non sembra essere all'insegna della semplificazione riguarda l'an-

notazione dei rimborsi spese. La legge obbliga a indicare nel Lul i rimborsi-spese anche se esenti dal punto di vista contributivo e fiscale, come quelli relativi a spese documentate di vitto, alloggio, viaggio o trasporto, oppure i rimborsi di altre spese, anche non documentabili (sostenute durante una trasferta) che fruiscono dell'esenzione totale fino all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte effettuate all'estero; per la loro individuazione non rileva il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati ma

la qualità dei rimborsi. Ne deriva che devono essere

indicate le spese che vengono rimborsate al dipendente, sia in modo forfettario sia giustifioperativo da più di un anno e cate da un'elencazione analiti- taglio analitico delle attività mezzo.Leimprese e i professio- ca dei singoli titoli di spesa. aziendali a esse collegate. In nisti si sono abituati al nuovo re- Sfuggono all'obbligo di regigistro, supportati dalle procedu- strazione nel libro unico del lare software che, nel frattempo, voro le spese sostenute dal lasi sono evolute. L'informatica e voratore ma giustificate da dola telematica hanno infatti per- cumenti intestati direttamente all'azienda. Non soggiaccioze con l'obiettivo di rendere più cazione le erogazioni di fondi spese o di anticipi di cassa; deve, però, essere annotata la rendicontazione delle spese gestite attraverso tali fondi.

# Le sanzioni

Nessun formalismo Sono sanzionate le sole omissioni (o infedeli registrazioni) del libro unico del lavoro che producono differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali

Il concetto di non ricorrenza

Nel Vademecum del ministero

del Lavoro per la redazione del Lul (risposta numero 11, della sezione B) è stato ribadito l'obbligo di registrazione dei rimborsi puntualizzando che la mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti non è sanzionata se non incide sull'aspetto contributivo e fiscale. Resta fermo per il datore l'obbligo di produrre, a richiesta, un dettaglio analitico delle attività aziendali da cui è originata la spesa e il rimborso

Il Forum Lavoro 2009 Durante il Forum lavoro 2009 è stato precisato che la ricorrenza va intesa come «non occasionalità» e la «marginalità» come scarsa rilevanza economica, con riferimento alla retribuzione annua complessiva

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere a disposizione degli addetti alla vigilanza un detuna recente risposta interpello (27/2010) il ministero del Lavoro ha precisato che l'inserimento nel Lul dei rimborsi dipende dalla natura del soggetto che li percepisce.

I soggetti da inserire nel libro unico sono tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, con esclusione di tutti coloro che svolgono l'attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma (amministratori, sindaci e componenti collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale). Così, gli amministratori sono riportati nel Lul soltanto se non sono liberi professionisti e solo per il mese in cui il compenso o il rimborso

vengono corrisposti. Questa differenziazione tra i soggetti obbligatoriamente attratti dal Lul serve per capire se l'obbligo di registrazione dei rimborsi esiste o meno. Se, infatti, si tratta di lavoratori soggetti a registrazione, l'obbligatorietà è certa, in funzione del tipo di rimborso. Nessun problema, evidentemente, si pone per i prestatori che, invece, sono estranei al Lul.

Con specifico riferimento agli amministratori, si deve-prima di tutto - valutare il tipo di prestazione. Se i compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e vengono erogati anche dei rimborsi, questi ultimi vanno nel Lul nel mese in cui avviene il pagamento, seguendo il cosiddetto "criterio di cassa". Non vi è invece alcun dubbio sull'esclusione da ogni tipo di annotazione nel registro per coloro che producono un reddito di natura professionale.

## Come gestire il caso degli amministratori

Quando i compensi vanno registrati nel libro unico del lavoro



Le spese riferite all'attività di amministratore iscrivibile nel libro unico del lavoro devono essere registrate mentre non vanno indicate se si se si riferiscono all'amministratore in qualità di socio

L'amministratore senza compensi non deve essere registrato nel libro unico del lavoro. In mancanza di altri dipendenti o di altri soggetti per cui sussiste l'obbligo di registrazione, il libro unico del lavoro non deve essere istituito. La sola percezione di rimborsi spese da parte dell'amministratore senza compensi, va documentata in altro modo (per esempio con la documentazione contabile); non è necessario il passaggio sulla sezione retribuzioni del libro unico del lavoro

Se l'amministratore percepisce compensi e rimborsi spese, nella parte retributiva del libro unico del lavoro si devono indicare entrambi. Se l'erogazione del compenso è trimestrale ma ogni mese il prestatore riceve un rimborso spese, il libro unico del lavoro deve essere redatto anche per ogni mese interessato al pagamento del rimborso

I rimborsi spese possono essere indicati nel libro unico del lavoro per totali. Si deve tenere un piè di lista dettagliato con i relativi documenti comprovanti le spese e le trasferte eseguite

# sta di cui all'articolo 70.

gatorio e dell'indennità.

adottivo, libero professionista. In quell'occasione, riferita a un caso di adozione, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto 151/2001 nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità. La previsione che solo alle madri libere professioniste, e non anche al padre libero professionista, sia riconosciuta un'indennità di maternità (articolo 70) - estesa dall'articolo 72, comma 1, ad adozione o affidamento - fu giudicata nel 2005 un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore. Con riferimento alla paternità biologica, invece, ritiene ora la Corte che l'articolo 70 non leda tali valori in